

va in possesso del beneficio, una tassa per successione a causa di morte, giacchè egli non è successore a causa di morte, ma lo è in virtù dell'atto d'investitura; quindi, se pagherà una tassa, questa non può essere certamente tassa di successione, e il subbietto preso di mira dalla presente proposta di legge si riferisce agli atti i quali sono sottratti alla tassa di successione.

CASTELLI LUIGI. Mi spiace dover ancora chiedere di parlare per uno schiarimento.

BRIGANTI-BELLINI. Non per la Camera, che credo non ne abbia bisogno, ma per illuminare il mio voto, sopra alcune questioni di fatto dirò due parole.

Il deputato Castelli appoggia la sua proposta sull'argomento che i corpi morali ai quali essa si riferisce pagano già una tassa per la legge di registro. Ora, questa non è ancora legge dello Stato, imperocchè, se la Camera vi ha dato la sua adesione, aspetta ancora l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento e la sanzione della potestà regia. Potrebbe adunque darsi che tal progetto non diventasse legge dello Stato; quindi i corpi morali non si possono dire assoggettati al pagamento di quella tassa; e per conseguenza a me sembra che noi procederemmo con poca prudenza, se fin d'ora considerassimo qual legge dello Stato una proposta che ancora non è tale. Se ammettiamo l'emendamento dell'onorevole Castelli, noi ci vincoliamo, ci leghiamo le mani, e se lo schema di legge relativa alla tassa di registro non venisse sanzionato, non potremmo più ritornarci sopra. Per conseguenza mi pare che a quest'argomento non si debba anettere l'importanza che l'onorevole Castelli ha voluto attribuirgli. Si dovrebbe almeno riservare la questione; il che però non chiedo, chè anzi mi oppongo al suo emendamento; ma dico che logicamente si dovrebbe aspettare ad emettere un voto in proposito insino a che tal disegno di legge fosse diventato legge dello Stato.

Ora vorrei essere illuminato sopra un'altra cosa. Qual è, indipendentemente da quella della legge di registro, la tassa che devono pagare questi beneficiati nella trasmissione dell'usufrutto, di cui parla il deputato Castelli? A me sembra che il deputato Castelli abbia detto che questi beneficiati pagano una tassa in Lombardia. Io mi spiego benissimo questo fatto, perchè colà ci sono degli avanzi delle antiche leggi giuseppine, che sono in quest'ordine d'idee; ma, ch'io mi sappia, questa tassa non è pagata nel resto dello Stato, e specialmente in alcuna delle provincie che io conosco benissimo, come le Romagne, ch'erano sotto l'antica dominazione pontificia, a cui ripugnava naturalmente il mettere questa imposta.

Per queste ragioni, e finchè non mi si danno ulteriori schiarimenti sulle tasse a cui vanno soggetti questi beneficiati, io mi pronunzio contro l'emendamento del deputato Castelli.

PRESIDENTE. Il deputato Di Cavour ha facoltà di parlare.

DI CAVOUR, relatore. La maggioranza della Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Castelli, ed in appoggio di quest'opinione debbo osservare che il principio di questa legge è che si tassano non le persone, ma i beni.

È un onere reale sopra quegli immobili che soggiacciono alla tassa che stiamo esaminando. L'essere investito di un beneficio, e il non averne che l'usufrutto, non fa che vi siano poi trasmissioni per causa di morte, perchè si estingue l'usufrutto, e non c'è vera trasmissione.

Che il beneficio sia occupato successivamente da vari investiti, questo non fa sì ch'entri in commercio, giacchè non può essere venduto od altrimenti alienato. Quindi sembra

ad ogni modo che esso debba essere soggetto alla condizione dei beni di manomorta.

Vi fu pure qualche commissario che trovava che c'era qualche cosa da osservare e qualche cosa forse da fare. E qui lamento che in una legge così difficile gli onorevoli proponenti non prevengano alquanto prima la Commissione ed anche il commissario regio di queste questioni che implicano dei calcoli accurati, ond'essere bene sciolte.

Di questo argomento non fu questione nella Commissione; ma io devo dire che personalmente divido l'opinione del deputato Briganti-Bellini, che sarebbe opportuno, per farsi un'idea chiara della posizione di questi beneficiati, di sapere che cosa pagheranno, secondo il progetto che è stato votato nella legge sul registro, quando sono investiti del loro beneficio. Infatti, se essi devono pagare un diritto d'investitura, si dovrebbe forse altrettanto dedurre dalla tassa di manomorta ad essi imposta, per non cadere nel *bis in idem* che s'introduce così facilmente in materie fiscali.

Ma nello stato attuale, in cui la legge non è ancora sancita dall'altro ramo del Parlamento, ed in cui è difficile di far questo conteggio, io, colla Commissione, non credo nemmeno di accettare come sta l'emendamento dell'onorevole Castelli, il quale avrebbe dovuto almeno produrre, all'appoggio della sua proposta, il calcolo di quanto lo Stato ritrae dalle investiture successive dei beneficiati. Se egli, dopo ciò, si fosse ristretto a chiedere che si deducesse quel tanto che in media viene allo Stato dalle investiture, forse ci sarebbe stato un grande motivo di equità per accettare il suo emendamento. Ma, come è ora proposto, io non credo che possa essere accettato.

CASTELLI LUIGI. Risponderò brevemente, prima di tutto, all'onorevole commissario regio.

Egli mi contrappone che l'imposta introdotta da questa legge è come l'equivalente della tassa di successione per causa di morte. Io non credo che si debba considerare sotto questo aspetto. La relazione che precede il progetto indica abbastanza chiaramente lo spirito di questa legge, come di tutte le leggi analoghe che riguardano i beni di manomorta. Questa tassa è un equivalente della tassa di trasmissione, sia per causa di morte, sia per atti tra vivi, che difficilmente avvengono pei beni di manomorta. Lo dice il 4° alinea della relazione:

« Vi sono parecchi enti morali, cui le nostre leggi consentono di vestire il carattere di proprietari, i quali non vanno soggetti alla morte, e che ben di rado trovansi in caso di alienare quanto essi hanno una volta acquistato. »

Questo equivalente d'imposta adunque viene stabilito in surrogazione non solo della tassa di successione, che mai non avviene, ma anche della tassa di trasferimento tra vivi che rarissimamente si avvera.

Se poi si volesse anche considerare come un surrogato alla tassa di successione, io avverto che in questo caso ha luogo veramente una successione per causa di morte, perchè quasi sempre il nuovo investimento avviene per morte del primo investito; che, se poi succede per traslocazione del primo investito ad altro beneficio, questo non fa che migliorare la condizione delle finanze, rendendo più frequenti i casi in cui s'introita questa tassa.

L'onorevole Briganti-Bellini mi oppone che non possiamo farci carico attualmente di quello che è prescritto nell'articolo 5 della legge sulla tassa di registro, perchè quella non è ancora diventata legge; ma allora io non so come noi potremmo mettere in armonia le varie leggi di cui andiamo occupandoci di mano in mano.